

NUOVA DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE DI USURA

Con Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 *“Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”* il Governo Italiano ha modificato le modalità di calcolo delle soglie di usura fissate dall'art. 2 comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108.

A partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del Decreto Legge, il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti comunque usurari non è più stabilito nel tasso effettivo globale medio (TEGM) rilevato da Bankitalia maggiorato del 50%, ma nel minore fra *“TEGM, maggiorato di un quarto cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali”* e *“TEGM aumentato di 8 punti percentuali”*.

In sintesi, il nuovo tasso soglia è il minore fra le seguenti formule: *“TEGM x 1,25% + 4%”* e *“TEGM + 8%”*.

A titolo informativo si riporta il testo dell'art. 8 comma 5 lettera d) del Decreto Legge 13/5/2011 n. 70:

All'art. 2, comma 4 della legge 7 marzo 1996 n. 108 le parole “aumentato della metà” sono sostituite dalle seguenti “aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.